



**DIREZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E SUEAP
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E ATTUATIVA, POLITICHE DELLA CASA
AGENZIA PER LA CASA**

**BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI
INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTI SUL LIBERO MERCATO E SOGGETTI A
PROVVEDIMENTI DI SFRACTO.**

**Articolo 1
(Finalità)**

1. Il bando persegue lo scopo di sostenere gli inquilini titolari di contratti sul libero mercato che si trovano in situazione di morosità incolpevole e sono soggetti a provvedimenti di sfratto.
2. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, riconducibile a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:
 - a) licenziamento;
 - b) mobilità;
 - c) cassa integrazione;
 - d) mancato rinnovo di contratti a termine;
 - e) accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
 - f) cessazione di attività professionale o di impresa;
 - g) malattia grave;
 - h) infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito.
 - i) nascita di un figlio.l) ogni altra comprovata condizione di particolare gravità derivante da evento imprevedibile, adeguatamente documentata ai fini della valutazione della domanda, che abbia comportato una consistente diminuzione del reddito familiare.
3. Per risultare valida ai fini dell'accertamento della condizione di morosità incolpevole, la causa della stessa deve essersi verificata:
 - contestualmente all'inizio del verificarsi della morosità oppure nel corso dell'anno antecedente,
 - successivamente alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio.

**Articolo 2
(Requisiti di accesso)**

1. Possono richiedere il contributo i cittadini residenti nel Comune di Bergamo in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) reddito I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) non superiore ad euro 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad euro 26.000,00;
 - b) essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;

- c) essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
 - d) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno;
 - e) non essere titolari (né il richiedente né alcun componente del nucleo familiare) di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
 - f) Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;
2. Non possono accedere al contributo i soggetti che ne hanno già beneficiato ai sensi della D.G.R. n. 2648/2014 e 4247/2015 e successive.
3. È considerata morosità incolpevole sul libero mercato anche la morosità incolpevole maturata su contratti di locazione a canone agevolato (ex art. 2 co. 3 L. 431/98) o convenzionato.

Articolo 3

Modalità di individuazione della riduzione reddituale

La consistente riduzione di reddito, e le altre situazioni sopra elencate, si considerano significative ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole quando il rapporto canone/reddito raggiunge un'incidenza superiore al 30%. La verifica è effettuata considerando il canone di locazione (escluse spese accessorie) e il reddito complessivo ai fini IRPEF. La verifica si riterrà conclusa positivamente qualora l'incidenza canone/reddito risulti superiore al 30 % a seguito del verificarsi dell'evento determinante la morosità incolpevole.

Articolo 4

FINALITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo erogabile, nei limiti previsti dal presente bando è finalizzato a consentire in alternativa:

- la stipula di un nuovo contratto di locazione: preferibilmente a canone concordato, convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato (in quest'ultimo caso nei Comune ad alta tensione abitativa saranno ammissibili i contratti con canone di locazione non superiore al 10% rispetto ai valori degli accordi territoriali). Il contratto di locazione potrà essere stipulato anche al di fuori del territorio del Comune di Bergamo, ma comunque nel territorio della Regione Lombardia. Sono esclusi i contratti SAP
- il ristoro della morosità pregressa mantenendo il contratto in essere oppure a consentire il differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile. In tal caso il contributo potrà essere utilizzato per:
 - la copertura totale o parziale della morosità pregressa di solo canone di locazione;
 - il versamento del deposito cauzionale;
 - il pagamento del canone di locazione relativo al nuovo contratto.

Articolo 5

AMMONTARE E DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO

a) Contributo in caso di procedimenti di sfratto non ancora convalidati.

L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole e in pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto, regolarmente notificato e per il quale è pendente il termine di grazia

per sanare la morosità e per il quale **non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida potrà richiedere un contributo fino ad un massimo di € 8.000,00** utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario e a cessare la materia del contendere, ovvero ad ottenere l'estinzione del giudizio mantenendo il contratto in essere per una durata di almeno due anni dalla rinuncia del procedimento.

Nei casi in cui la quota erogabile per sanare la morosità risulti inferiore ad € 8.000,00 la restante quota del contributo potrà essere utilizzata per sostenere il pagamento del canone di locazione in essere, a condizione che il proprietario si impegni all'estinzione del giudizio. Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario che dimostri con idonea documentazione l'intervenuto accordo tra le parti e l'estinzione del giudizio.

b) Contributo in caso di provvedimento di sfratto convalidato.

Previa sottoscrizione di un contratto a canone concordato o a canoni inferiori a quelli di mercato per il medesimo alloggio oggetto del provvedimento, comunque **con importo uguale e/o preferibilmente inferiore a quello del contratto precedente**. L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato **ma non ancora eseguito, potrà richiedere un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di € 12.000,00**.

La quota di contributo concedibile per sanare la morosità non potrà superare in ogni caso l'importo di € 8.000,00. La restante quota di contributo potrà essere utilizzata per sostenere il pagamento del nuovo canone di locazione e a corrispondere per intero il deposito cauzionale. Detto contributo verrà erogato direttamente al proprietario.

c) Contributo in caso di provvedimento di sfratto convalidato - differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile.

L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato, ma non ancora eseguito, potrà richiedere un contributo a fondo perduto ai fini del ristoro del proprietario dell'alloggio che dimostri la disponibilità a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. Il contributo verrà erogato al proprietario, in presenza di accordo scritto tra le parti per il differimento dell'esecuzione, in misura pari al canone di locazione indicato nel contratto comunque nella misura massima di € 6.000,00. In seguito, l'inquilino che dovesse trovare un nuovo alloggio in locazione a canone concordato o a canoni inferiori a quelli di mercato potrà beneficiare della quota pari ad € 6.000,00 per sostenere il pagamento del nuovo canone di locazione e il deposito cauzionale, ovvero sino alla concorrenza massima del contributo riconoscibile di € 12.000,00 qualora il contributo corrisposto per il periodo di differimento fosse inferiore a € 6.000,00.

d) Contributo per la ricerca di una nuova soluzione abitativa in caso di sfratto convalidato:

L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato, ma non ancora eseguito, che abbia trovato un nuovo alloggio diverso da quello oggetto del provvedimento di rilascio, per cui venga sottoscritto un nuovo contratto di locazione a canone concordato o ad altre tipologie di canone inferiore a quelli di mercato (**in quest'ultimo caso nei Comune ad alta tensione abitativa saranno ammissibili i contratti con canone di locazione non superiore al 10% rispetto ai valori degli accordi territoriali**), anche al di fuori del territorio del Comune di Bergamo, ma comunque in Regione Lombardia, potrà richiedere un contributo a fondo perduto nel limite massimo di € 12.000,00 utile a corrispondere per intero il deposito cauzionale necessario alla stipula del contratto, sostenere il pagamento del canone mensile di locazione fino alla concorrenza del limite massimo del contributo.

In riferimento al punto "b" in caso di adesione della parte sfrattante al contributo massimo di €12.000,00 la stessa non potrà avviare una nuova procedura di sfratto nei confronti della parte conduttrice per un periodo di almeno due anni dalla decorrenza del nuovo contratto.

TERMINI PER L'UTILIZZO DEL CONTRIBUTO

il richiedetene, beneficiario del contributo dovrà comunicare al Comune di Bergamo, la destinazione del contributo nelle modalità precedenti entro il termine di 30 giorni dalla data di accoglimento dell'istanza. In caso di non adesione da parte del locatore originario di cui ai punti "a", "b" e "c" che precedono il richiedente avrà un termine di 6 mesi per la stipula del nuovo contratto locazione. In difetto, il contributo verrà automaticamente revocato senza necessità di ulteriore comunicazione.

In caso di differimento dello sfratto il nuovo contratto di locazione dovrà essere stipulato entro il termine di tre mesi a decorrere dall'ultimo mese di differimento concesso.

Articolo 7

TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo avverrà in un'unica soluzione in caso di intervento a copertura della morosità ovvero periodicamente a seguito della presentazione dell'attestazione di permanenza nell'alloggio da parte del beneficiario.

In caso di stipula di un nuovo contratto di locazione il canone potrà essere liquidato direttamente al nuovo locatore, previo inoltro al servizio competente di apposita documentazione (contratto stipulato con relativa registrazione) e accettazione delle modalità di erogazione del contributo da parte dello stesso locatore.

In mancanza della consegna della modulistica e/o dimostrazione delle spese sostenute per, oltre 3 mesi dall'ultima richiesta erogazione presentata il contributo verrà automaticamente revocato senza necessità di ulteriore comunicazione e la domanda verrà considerata chiusa e archiviata.

Il contributo potrà essere erogato al proprietario anche mediante rate trimestrali anticipate purché tale condizione sia prevista nel contratto di locazione.

Articolo 8

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Le domande dovranno essere presentate attraverso lo SPORTELLO TELEMATICO del Comune di Bergamo, disponibile sulla home page del Comune di Bergamo, seguendo il seguente percorso: SPORTELLO TELEMATICO – PRESENTARE ISTANZE – SERVIZI PER LA CASA – ACCEDERE ALLE MISURE DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO, ovvero attraverso il seguente link:

https://www.comune.bergamo.it/action:c_a794:accedere.misure.sostegno.libero.mercato

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure della tessera CNS con PIN ovvero carta d'identità elettronica con PIN.

L'ufficio preposto all'istruttoria e alla gestione delle domande è Agenzia per la Casa – AbitoBergamo che può essere contattato: tel. 035.399315, e-mail: info@abitobergamo.it, da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00 su appuntamento

Per compilazione assistita della domanda online è possibile prenotare un appuntamento presso la sede di AbitoBergamo tramite il sito PrenotaBergamo all'indirizzo

<https://www.prenotabergamo.it/> =>Prenota uffici pubblici=>Abitare=>Abitobergamo

(anche contattando il n. 800292110 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00)

Articolo 9

RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

L'eventuale erogazione del contributo avverrà in base a quanto previsto dal presente Avviso, a seguito di specifica istruttoria della domanda sino ad esaurimento delle risorse disponibili. La dichiarazione di destinazione del contributo indicata nella domanda non è da considerarsi vincolante e potrà essere modificata in sede di erogazione del contributo in relazione alle differenti soluzioni individuate dagli interessati per risolvere la propria condizione abitativa, in seguito all'avvio delle procedure di intimazione di sfratto o a provvedimento di rilascio esecutivo (già intervenuto o intervenuto dopo la presentazione della domanda).

Articolo 10

TUTELA PRIVACY

Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16. La finalità del trattamento dei dati è l'esame delle istanze per gli interventi sopracitati, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati. Nell'ambito dell'esame delle istanze, il Comune di Bergamo e l'Agenzia per la Casa - AbitoBergamo, gestita da Fondazione Casa Amica, si impegnano a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE679/16 ("GDPR") mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16. La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di procedere all'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di Bergamo.